

TRATTAMENTO PROGRESSIVO IN SEMILIBERTÀ E PENA DELL'ERGASTOLO (*)

GIORGIO PIGHI (**)

1. — La semilibertà, così come disciplinata dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, è istituto qualificabile come particolare modalità attenuativa di esecuzione della detenzione, differenziandosi pertanto da altre misure o sanzioni che sostituiscono quest'ultima e che sono attuate in regime di mera limitazione della libertà personale senza alcun legame con l'istituzione carceraria (1).

È disciplinata dalla legge sull'ordinamento penitenziario in due forme, sulla scorta di differenti presupposti oggettivi: da un lato la semilibertà, per la reclusione sino a sei mesi o l'arresto, concedibile sin dall'inizio dell'esecuzione della pena (2); dall'altro la semilibertà per la reclusione superiore a sei mesi, per la cui ammissibilità deve ricorrere la condizione che il detenuto abbia scontato almeno metà pena (3).

(*) Trattasi di una nota relativa alla Ord. emessa dalla Sez. di sorveglianza di Firenze in data 26 novembre 1980, già pubblicata in questa *Rivista* 1981, 153, che riportiamo di seguito.

(**) Ricercatore di diritto penale nell'Università di Modena.

(1) Sulla semilibertà in generale vedasi: PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, pag. 67 e segg.; CATANESE, « La semilibertà nella nuova legge penitenziaria », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1977, 654; DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1977, 224.

(2) Sui rapporti tra semilibertà relativa alle pene brevi e sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, vedasi: GRASSO, « La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della detenzione di lieve durata », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1442.

(3) Per quanto concerne la problematica relativa al computo della metà pena in relazione al concorso di pene, in conseguenza dell'operatività di cause estintive vedasi: PALAZZO, cit., pag. 67 e segg.; DELLA CASA-FANCHIOTTI-PISA, « Le misure alternative alla detenzione: problemi di applicazione pratica e di concorrenza con altri istituti », in *Temi*, 1977, 535; BOSSETTO, « Revoca di condono e valutazione unitaria del rapporto punitivo nel procedimento per semilibertà », in *Riv. pen.*, 1979, 947.

Alla diversità di presupposti oggettivi corrisponde una differente e per certi aspetti contrapposta funzione della misura nelle due ipotesi: da un lato, la volontà del legislatore di attenuare le conseguenze negative arrecate dalle brevi carcerazioni; dall'altro, il trattamento progressivo attraverso normali contatti con la vita sociale per chi è sottoposto a pene di media o lunga durata. L'elemento unificante delle due forme è la funzione specialpreventiva che le caratterizza, sia pure in prospettive diverse: evitare che la pena sia causa di dissocializzazione per le pene brevi, e far sì che le pene più lunghe consentano occasioni di reinserimento sociale in grado di proiettarsi anche nella futura vita in libertà.

La semilibertà concernente le pene detentive non brevi assume dunque, per sua stessa natura, l'aspetto di fase intermedia tra la pena tradizionale e il ritorno nella società, rivelandosi strumentale rispetto a tale ritorno: fa quindi parte di un *iter* progressivo col quale l'ordinamento interviene per favorire una normale vita sociale del condannato allorché sarà completamente libero. La semilibertà è pertanto istituto del trattamento progressivo (4) con riguardo alle pene detentive lunghe, e per tale ragione « è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società » (art. 50, 4° comma Ord. penit.).

Il legislatore, allorché disciplinò la semilibertà per le pene non brevi, pur avendone sottolineato esplicitamente l'inquadramento nel contesto del trattamento progressivo, non curò particolarmente di provvedere sul suo implicito carattere di temporaneità e di provvisorietà, che naturalmente la fa tendere o

(4) Sull'evolversi dell'ideologia del trattamento, ed in particolare sui suoi rapporti con la rieducatività della pena e con le scelte legislative proposte ed attuate in tal senso, vedasi: VASSALLI-ALTAVISTA-DI GENNARO, « Progressione del trattamento. Semilibertà, liberazione condizionale, grazia », in *Pene e misure di sicurezza, modificabilità e suoi limiti*, Milano, 1962, 143. Sulla semilibertà come misura preparatoria alla liberazione cfr.: MANTOVANI, « Pene e misure alternative nel sistema vigente », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano, 1977, 30. Sul progressivo prevalere delle esigenze generalpreventive nel corso della formazione della legge sull'ordinamento penitenziario, vedasi: NEPPI MODONA, « Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria », in *Quest. crim.*, 1976, 357. Con specifico riferimento alla semilibertà, vedasi PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario, cit., pag. 83 e segg.; sulla progressione « interna » fra le varie misure alternative, cfr. GALLI, *La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977*, Milano, 1978, 147.

verso la libertà piena per il tramite della liberazione condizionale, o verso l'esecuzione della pena mediante la revoca in caso di inidoneità del soggetto al trattamento. Manca al riguardo, soprattutto, un esplicito coordinamento con l'istituto della liberazione condizionale, che si evidenzia sotto almeno tre particolari profili: a) l'autonomia completa dei procedimenti di applicazione della semilibertà e della liberazione condizionale ed in particolare l'incongrua applicazione di quest'ultima con la procedura degli incidenti di esecuzione da parte della Corte d'appello, anziché della Sezione di sorveglianza con le modalità previste dall'Ordinamento penitenziario; b) la troppo consistente durata, unanimemente valutata in chiave negativa, del periodo di semilibertà in relazione alle pene più lunghe (con riferimento alla pena massima temporanea di trent'anni i termini per l'ammissibilità ai due istituti distano di ben dieci anni e pertanto la semilibertà può avere tale eccessiva durata) (5); c) la mancata previsione di un termine per ammettere alla semilibertà i condannati all'ergastolo, in funzione preparatoria alla liberazione condizionale.

Ed è proprio con riferimento al tema del trattamento progressivo che la Sezione di sorveglianza di Firenze, nell'ordinanza che si annota, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di un aspetto peculiare della disciplina della semilibertà. Più precisamente è stata eccepita l'impossibilità, derivante dal complesso delle norme che la disciplinano, di applicare la misura ai condannati all'ergastolo.

La problematica relativa alla pena perpetua torna pertanto al centro dell'interesse dopo che l'esito del *referendum* ne ha confermato la presenza nell'ordinamento. La magistratura di sorveglianza dubita che il mancato coordinamento dell'ergastolo con la riforma penitenziaria, già messo in luce sotto altri profili (6), presenti aspetti di illegittimità costituzionale lad-

(5) Cfr. PALAZZO, *Semilibertà*, cit., pag. 73 e seg.

(6) Sulla possibilità di applicare l'istituto della liberazione anticipata ai condannati all'ergastolo vedasi: GREVI, « Riduzioni di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 60; nonché, dello stesso A., « Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: verso una soluzione soddisfacente? », in *Diritto penitenziario e misure alternative*, Roma, 1979, 208; PISANTI, Relazione, ivi, 187; Idem, *Intervento*, ivi, 206; DI GENNARO, « Riduzione di pena e liberazione anticipata », in *Giust. pen.*, 1977, III, 602. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 dell'Ord. penit. con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede, anche

dove istituti previsti per la generalità dei soggetti sottoposti ad altre pene detentive, non si estendono anche agli ergastolani: il che parrebbe determinare, per questi ultimi, un'irrazionale ed immotivata condizione deteriore.

Pur non essendovi inconciliabilità sul piano logico tra semi-libertà ed ergastolo, deve constatarsi che, allo stato della legislazione, il condannato a pena perpetua non può esservi ammesso e ciò — come osserva puntualmente la Sezione di sorveglianza di Firenze — non già per il disposto di un'esplicita norma, ma come conseguenza, peraltro insuperabile in via interpretativa, della necessità di raggiungere la metà della pena nell'ipotesi di reclusione che oltrepassi i sei mesi. Ed è ovvio come tale termine minimo non sia in alcun modo ipotizzabile con riguardo all'ergastolo.

Pur derivando la preclusione solo implicitamente dalla formulazione della norma, occorre accertare se l'incompatibilità tra ergastolo e semilibertà si fondi peraltro su valide ragioni ricavabili dal sistema.

2. — La ricerca delle possibili ragioni su cui fondare la ragionevolezza e la legittimità della preclusione in parola non può non tenere debito conto della giurisprudenza costituzionale formatasi sulle misure alternative e sull'ergastolo.

In una recente decisione concernente la legittimità delle preclusioni esplicitamente previste in ordine alla possibilità, per talune categorie di condannati, di usufruire delle misure alternative alla detenzione (7), la Corte ha ritenuto che il diritto ad accedere ai mezzi predisposti dall'ordinamento in funzione

per i condannati all'ergastolo, la possibilità di beneficiare delle riduzioni di pena previste da tale norma ed al limitato fine di rendere di minore durata il periodo di detenzione necessario per essere ammessi alla liberazione condizionale. Vedasi: Sez. sorv. Palermo, 1° giugno 1978, in *Giur. cost.*, 1979, II, 299. Problema più particolare circa rapporti tra Ordinamento penitenziario e pena dell'ergastolo è se l'art. 33 dell'Ordinamento penitenziario, laddove disciplina i casi nei quali è consentito l'isolamento, abbia inteso abrogare l'art. 72 cod. pen. che prevede l'isolamento diurno del condannato alla pena dell'ergastolo in concorso con altre pene.

(7) Corte Cost., 7 luglio 1980, n. 107, in *Giust. pen.*, 1980, I, 289. In generale, sulle preclusioni di cui all'art. 47, 2° comma dell'Ord. penit., cfr. GREVI, « L'art. 47, 2° comma dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 577. Sulla problematica sollevata dalla citata sentenza di infondatezza, vedasi: PALAZZO, « Prevenzione generale ed allarme sociale nella questione dei limiti alle misure alternative », in *Giur. cost.*, 1980, I, 1726; CESARIS, « Corte costituzionale e misure alternative alla detenzione: una decisione discutibile », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, 1134.

di trattamento e di rieducazione possa essere limitato in vista di altri scopi, caratteristici della pena, e parimenti oggetto di tutela costituzionale.

Tale affermazione si pone quale specificazione di quanto la medesima Corte aveva avuto occasione di enunciare in una precedente sentenza in tema di liberazione condizionale, ove fu ritenuta illegittima l'ammissione alla stessa con provvedimento amministrativo anziché con decisione dell'autorità giudiziaria (8). In quella sede era stato infatti affermato un vero e proprio diritto del condannato ad usufruire dei mezzi predisposti dall'ordinamento per la rieducazione.

Con specifico riferimento all'ergastolo, in altra notissima decisione era stato affermato che, pur non avendo la pena soltanto il fine rieducativo, tale scopo non era tuttavia pretermesso riguardo agli ergastolani, grazie alla possibilità di concedere loro la liberazione condizionale (9). Più precisamente, si affermò che tale eventualità salvaguardava la normativa vigente da possibili censure in ordine alla compatibilità della massima pena con l'art. 27, 3° comma Cost.

L'argomento, se posto in relazione con l'impossibilità di ammettere alla semilibertà chi sconta l'ergastolo, acquista un rilievo particolare. Essendo infatti offerta al giudice, con la liberazione condizionale, la possibilità di valutare il ravvedimento anche dell'ergastolano e di porlo conseguentemente in libertà, sia pure sotto condizione, deve convenirsi che appare irrazionale la mancata previsione della possibilità di applicare a questo tipo di condannato un istituto che — quanto a contenuto — appare un « beneficio » di minore intensità rispetto alla prima, e — quanto a funzione — mira a « favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società », essendo fra

(8) Corte Cost., 4 luglio 1974, n. 204, in *Giust. pen.*, 1974, I, 17. In merito a quest'ultima decisione, cfr.: FASSONE, « La liberazione condizionale dalla sentenza costituzionale n. 204 del 1974 alla legge 12 febbraio 1975, n. 6: incertezze risolte e dubbi rimasti », in *Giur. it.*, 1975, II, 569; CORSO, « La liberazione condizionale dopo l'intervento della Corte costituzionale », in *Giur. cost.*, 1974, 3528; CORSO, « Riforma e controriforma in tema di liberazione condizionale », in *Foro it.*, 1975, V, 141; LA GRECA, « La liberazione condizionale fra Corte costituzionale e legislatore », in *Giur. cost.*, 1974, 2147 e seg.; VASSALLI, « La liberazione condizionale dall'amministrazione alla giurisdizione », ivi, pag. 3523 e seg.

(9) Ved.: Corte Cost., 22 novembre 1974, n. 264, in *Giust. pen.*, 1975, I, 33, con nota di TORREBRUNO, « Davvero costituzionale l'istituto dell'ergastolo? »; PULITANÒ, « Ergastolo e pena di morte. Le massime pene tra referendum e riforma », in *Dem. dir.*, 1981, 162.

l'altro disposto « in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », ed essendo revocabile « quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento » medesimo.

In sostanza, se la legge prevede che l'ergastolano venga rimesso in libertà quando risulti il suo ravvedimento, non si vede perché non gli debba esser concesso anche lo strumento (la semilibertà) che può contribuire a raggiungere quel risultato e, anzi, a meglio valutare l'avvenuto ravvedimento.

Sulla base di tali premesse potrebbe pertanto giungersi categoricamente a definire irragionevole la disciplina per cui chi sconta la massima pena non può essere ammesso ad usufruire dei mezzi predisposti dall'Ordinamento penitenziario per raggiungere quei fini. Appare pertanto pertinente in tale prospettiva il richiamo della Sezione di sorveglianza di Firenze alla finalità rieducativa della pena, poiché non sarebbe giustificato il divieto di cui si discute in assenza di un logico fondamento della deroga che vi è sancita.

Resta peraltro da considerare, alla luce di quanto sopra esposto, se esista una *ratio* della preclusione idonea a sorreggerla a scapito degli ergastolani, e se il suo fondamento sia almeno implicitamente ricavabile dal sistema.

Le ragioni, costituzionalmente rilevanti, sulle quali fondare la preclusione in esame, potrebbero essere di due tipi: *a*) di carattere soggettivo, e cioè attinenti alla pericolosità criminale del condannato; *b*) di carattere oggettivo, e cioè fondate sulla possibile attenuazione dell'efficacia intimidatrice dell'ergastolo derivante dal fatto di poter essere ammessi alla semilibertà (10).

3. — Un'eventuale ricostruzione della preclusione sulla base di una *ratio* soggettiva dovrebbe desumere la pericolosità criminale di chi sia stato condannato all'ergastolo dalla gravità della sanzione applicata. Sarebbe quindi operante, in tale prospettiva, una vera e propria presunzione di pericolosità che, come noto, non potrebbe di per sé essere considerata costituzionalmente illegittima: più volte infatti la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo e razionale dedurre il fatto ignoto da altro

(10) In tema di limitazione all'accesso ai mezzi predisposti dall'ordinamento in funzione rieducativa, cfr. PALAZZO, « *Prevenzione generale ed allarme sociale* », cit., 1731.

già noto « allorché si sia in presenza di condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di valutazioni obiettive ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la probabilità di un futuro comportamento criminoso, da parte di colui che abbia commesso il reato in circostanze particolari » (11).

Senonché la vigente normativa in materia di ergastolo non appare dettata sulla base di una simile presunzione. Se infatti l'applicazione della pena perpetua dovesse comportare la presunzione assoluta di un perdurante stato di pericolosità sociale, la previsione stessa di tale pena, alla luce di quanto già affermato dalla Corte (12), sarebbe incostituzionale. Per le stesse ragioni si può aggiungere che la possibilità di concedere la liberazione condizionale, non solo rende legittima la norma, ma esclude che possa parlarsi di presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo come diretta conseguenza della sua applicazione (13).

Se, in via di ipotesi, dovesse dunque fondarsi su tale presunzione l'impossibilità di applicare la semilibertà ai condannati all'ergastolo, sarebbe di tutta evidenza l'irrazionalità dell'assunto: sarebbero vigenti, in rapporto allo stesso istituto (ergastolo) due norme, una delle quali darebbe per esistente una presunzione assoluta di pericolosità (preclusione in ordine alla semilibertà), mentre l'altra certamente presuppone la inesistenza del fatto presunto (possibilità della liberazione condizionale).

Anche volendo ridurre l'oggetto della presunzione, e quindi ipotizzando che il legislatore abbia inteso considerare socialmente pericoloso *iuris et de iure* il condannato all'ergastolo sino a quando non abbia scontato almeno ventotto anni di reclusione ai sensi dell'art. 176, 3° comma cod. pen., dovrebbe concludersi che il sistema risulterebbe parimenti affetto da illogicità e contraddizioni. Infatti nemmeno sulla base di tale premessa sarebbe facile giustificare il fatto che l'unica conseguenza del superamento della presunzione sia la liberazione condizio-

(11) Così: Corte Cost., 2 maggio 1976, n. 119, in *Giust. pen.*, 1976, I, 236. Ved. inoltre: Corte Cost., 3 marzo 1966, n. 19, *ivi*, 1966, I, 177 e Corte Cost., 1° giugno 1967, n. 68, *ivi*, 1967, I, 417.

(12) Corte Cost., 22 novembre 1974, n. 264, *cit.*

(13) Cfr.: VASSALLI, « Funzione rieducativa della pena », *cit.*, 410: l'A. parla di presunzione di eliminazione della pericolosità sociale ad opera della pena.

nale, mentre ogni spazio rimarrebbe comunque precluso all'istituto « minore » della semilibertà. D'altronde potrebbe profilarsi un'ulteriore contraddizione tra due norme, se si considera da un lato la possibilità di ammettere al lavoro esterno gli ergastolani (14) ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario e, dall'altro, l'impossibilità di concedere la semilibertà. La già rilevata sfasatura che si creerebbe nel trattamento progressivo rende ancor più evidente tale profilo di incostituzionalità poiché, in effetti, la semilibertà si pone, nel nostro ordinamento, quale momento intermedio tra lavoro esterno e liberazione condizionale.

Non sfuggirebbe poi il carattere meramente formalistico di una presunzione così costruita: equivarrebbe ad affermare che il condannato all'ergastolo, sino a quando non ha scontato ventotto anni di reclusione, è presunto socialmente pericoloso perché, sino a tale data, la legge non gli consente la liberazione condizionale. Viceversa tale limite altro non è se non un'indicazione legislativa volta a fissare un *dies a quo* che, in una pena perpetua, non sarebbe individuabile coi criteri di cui all'art. 176, 1° e 2° comma cod. pen. Poiché, nella prospettiva del trattamento progressivo e con riferimento alle pene temporanee, viene ad instaurarsi una relazione tra il termine per essere ammessi alla liberazione condizionale e quello per ottenere la semilibertà può, al più, ricavarsi un ulteriore elemento di irrazionalità a causa della mancanza, nella disciplina di quest'ultima, di una disposizione che consenta di porla in relazione con il termine di ventotto anni previsto dal terzo comma dell'art. 176 cod. pen. Ma non potrà certo sostenersi che da una norma con mera funzionalità interna alla disciplina della liberazione condizionale, si possa far discendere una presunzione di pericolosità.

Tale presunzione risulterebbe inoltre difficilmente ipotizzabile anche per altri ordini di considerazioni. La stessa Corte costituzionale, infatti, allorché con la sentenza n. 107 del 1980 ha riconosciuto la legittimità della preclusione esplicita di cui all'art. 47, comma 2° ord. penit., ha ritenuto che il legislatore

(14) Sulla natura giuridica dell'ammissione al lavoro esterno, cfr.: MARGARA, « Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla detenzione », in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1977, 53; PALAZZO, « Semilibertà e trattamento penitenziario », cit., pag. 93 e seg.

si fosse legittimamente orientato sulla scorta di ragioni di allarme sociale, in considerazione della frequenza della commissione di certi reati e degli effetti che dagli stessi derivano, senza peraltro ravvisarvi alcuna *ratio* di natura soggettiva (15). Quest'ultima pronuncia appare ispirata alla considerazione che, se non può ritenersi di per sé illegittima una presunzione di pericolosità sociale del soggetto tale da giustificare l'applicazione delle misure di sicurezza, viceversa la stessa *ratio* soggettiva appare ben difficilmente configurabile quale supporto per l'esclusione di misure risocializzatrici: di quei provvedimenti, cioè, in base ai quali si tende a far cessare progressivamente proprio la pericolosità sociale del condannato. Appare infatti ragionevole che, con riferimento a tali misure, intervenga caso per caso un accertamento in concreto per verificare se esista e di che grado sia la possibilità di futura commissione di reati.

La Corte costituzionale infatti, con la sentenza appena ricordata, non ha fatto riferimento alla pericolosità sociale del condannato, ma all'allarme sociale, ben più pertinente in quanto si trattava di preclusioni nascenti dal titolo del reato e non dalla pena. Non diversamente la stessa Corte, che di regola ha ritenuto legittime le presunzioni di pericolosità sociale laddove costituiscono il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza, aveva in precedenza ritenuto illegittima la mancanza di una norma che prevedesse la competenza dell'autorità giudiziaria per la loro revoca con provvedimento motivato, prima del periodo di durata minima e con accertamento quindi *ad personam* (16). La previsione di una presunzione di pericolosità, in sostanza, se legittima l'applicazione di una misura penale, viceversa non può ritenersi costituzionalmente razionale laddove, in vista della rieducazione, impedisca di provare una cessata o una diminuita pericolosità sociale.

4. — Un'altra ipotizzabile *ratio* giustificatrice della normativa in esame potrebbe, come si è anticipato, avere carattere oggettivo, ed essere cioè fondata sul rilievo che l'eventuale ammissione alla semilibertà del condannato all'ergastolo minerebbe l'efficacia intimidatrice di tale pena, posta a chiusura

(15) Corte Cost., 7 luglio 1980, n. 107, cit.

(16) Corte Cost., 23 aprile 1974, n. 110, in *Giust. pen.*, 1974, I, 173.

del sistema come massima sanzione applicabile delle leggi penali ordinarie, con pregiudizio quindi per le esigenze di prevenzione generale dei reati. Parimenti potrebbe sostenersi la legittimità della norma ragionando in termini di allarme sociale, cioè ritenendo che l'ammissione alla semilibertà degli ergastolani farebbe sorgere o accentuerebbe nei cittadini la convinzione che i più gravi reati, individuati tramite l'avvenuta condanna all'ergastolo, subiscano un trattamento troppo benevolo.

È comunque implicito che l'uno e l'altro rilievo dovrebbero premettere che, in tanto si potrebbero avere tali conseguenze su un piano oggettivo, in quanto la semilibertà è anche attenuazione del rigore sanzionatorio della pena, sotto il profilo della meno stretta e più ridotta limitazione della libertà personale.

Nemmeno però in tale luce la preclusione potrebbe acquistare razionalità: nella fase in cui potrebbe venire concessa, e previa indicazione di un termine iniziale, la semilibertà non andrebbe in alcun modo ad interferire con l'unica caratteristica che rende l'ergastolo più afflittivo rispetto alla reclusione, e cioè con la perpetuità. Non va infatti trascurata la considerazione che la semilibertà è, per sua natura, una modalità di esecuzione delle pene sulle quali è applicata (17).

Anche su un piano oggettivo manca quindi qualsiasi elemento che possa rendere ragionevole l'esclusione del condannato all'ergastolo dalla semilibertà: la limitazione non regge, *a fortiori* se confrontata con la possibilità di concedere la liberazione condizionale, in quanto solo quest'ultima fa perdere alla massima pena il carattere della perpetuità. Ed inoltre, in base alla comune esperienza, è meglio valutabile il progressivo reinserimento nella società di chi con la stessa ha rapporti, ed in essa vive le inevitabili frustrazioni, le difficoltà e soprattutto gli stimoli alla futura commissione di reati, rispetto ad un'astratta prognosi *in vitro* e senza un adeguato e sufficientemente lungo collaudo.

La questione sollevata esprime dunque la legittima preoccupazione che le limitazioni riguardanti l'accesso ai mezzi di rieducazione costituiscano davvero eccezioni rispondenti all'assoluta razionalità che debbono avere eventuali deroghe. Il ri-

(17) Cfr. BELLOMIA, voce « Ordinamento penitenziario », in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 931; DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario*, cit., 225.

chiamo all'art. 27, 3° comma Cost., contenuto nel dispositivo dell'ordinanza, va dunque in realtà riferito anche all'art. 3: la motivazione lamenta, infatti, non soltanto l'esistenza di un'immotivata preclusione in ordine all'applicazione di un istituto che discende dall'art. 27, 3° comma Cost., ma anche un'irrazionale disparità di trattamento tra ergastolano e condannato alla reclusione in merito alla possibilità di essere ammesso alla semilibertà (18).

I giudici fiorentini infatti, nell'ordinanza di rinvio, rilevano la mancanza di interessi apprezzabili per i quali opera la deroga, ed in tale ipotesi si ritiene in dottrina debba giungersi « alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge per violazione del principio d'eguaglianza: s'è imposto, infatti, un trattamento (in quanto tale) differenziato, senza perseguire un interesse apprezzabile e quindi irragionevolmente » (19).

La stessa norma viola pertanto anche l'art. 3 Cost., in quanto l'applicazione della semilibertà subisce una limitazione non sorretta da alcun argomento razionale, e ciò sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale della Corte, in forza del quale va dichiarata illegittima la norma quando « non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto né si ravvisa quali interessi esso protegga » (20).

5. — Qualora la Corte dovesse ritenere fondata la questione sollevata, si troverebbe nella necessità di affrontare il problema dell'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere la possibilità di essere ammessi alla semilibertà.

Ben potrebbe la Corte limitarsi a dichiarare illegittima la norma e rimettersi all'interprete e soprattutto al legislatore per individuare il termine iniziale. Può ritenersi tuttavia che, eliminata la preclusione e quindi ritenuta ammissibile la misura alternativa per gli ergastolani, la Corte non sarebbe del tutto priva di elementi anche per una simile individuazione.

Non si potrebbe, con argomento già enunciato dai giudici fiorentini, richiamarsi alla metà della pena di ventotto anni

(18) Già in una precedente occasione la Corte costituzionale ritenne implicitamente richiamato l'art. 3 da un'ordinanza che, invece, faceva esclusivo riferimento all'art. 27, 3° comma Cost. Ved. Corte Cost., 12 gennaio 1971, n. 1, in *Giust. pen.*, 1971, I, 83.

(19) Acrò, « Il Principio di eguaglianza formale », in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Artt. 1-13, Bologna, 1975, 148.

(20) Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 91, in *Giur. cost.*, 1973, 947.

necessaria per essere ammessi alla liberazione condizionale. È fin troppo evidente che quel termine fa esclusivo riferimento alla logica della liberazione condizionale, e d'altronde un calcolo del genere creerebbe una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono sottoposti a pena temporanea superiore a ventotto anni, i quali si troverebbero a poter beneficiare della semilibertà dopo un periodo più lungo di quattordici anni, e quindi in posizione deteriore rispetto ai condannati alla massima pena. È per ciò stesso indirettamente acquisito che il termine, per i condannati all'ergastolo, non potrebbe essere inferiore a quello relativo alla massima pena temporanea (trenta anni) prevista dall'ordinamento, e cioè a quindici anni.

Occorre ora valutare se esista per le pene temporanee una relazione uniforme tra il crescere del termine per la liberazione condizionale e quello della semilibertà. Mentre infatti il primo, per le pene superiori a dieci anni, si fissa in ogni caso a cinque anni dallo scadere della condanna, l'altro, facendo riferimento alla metà, tende ad allontanarsi progressivamente da quello della liberazione condizionale, più le pene sono di lunga durata. Ne consegue che, col crescere della pena, aumenta anche il periodo intercorrente tra i due termini iniziali. Più in particolare può osservarsi che, per ogni anno che si aggiunge alla pena, aumenta di sei mesi il divario tra il termine della semilibertà e quello della liberazione condizionale. Siccome però la « distanza » tra il termine finale della pena e quello per l'ammissione alla liberazione condizionale resta fisso (cinque anni), deve constatarsi che, con l'aumentare di un anno della pena che deve essere scontata prima di poter conseguire la liberazione condizionale, aumenta di sei mesi la pena che deve precedere una possibile ammissione alla semilibertà. Si hanno, a questo punto, elementi sufficienti per collocare, in armonia col sistema vigente di trattamento progressivo, il termine iniziale per la semilibertà da porre in relazione con la liberazione condizionale ammissibile dopo ventotto anni di pena. Si tratterebbe di aggiungere tre periodi di sei mesi (uno per ogni anno da venticinque a ventotto) al termine di quindici anni per la semilibertà relativo alle pene di trenta per le quali la liberazione condizionale è possibile dopo venticinque. Così, coerentemente con gli altri termini, si avrebbe la possibilità di applicare la semilibertà ai condannati all'ergastolo dopo 16 anni e sei mesi di pena

scontata, tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con una liberazione condizionale ammissibile dopo ventotto anni di pena.

Naturalmente quello indicato è soltanto un termine desumibile dal sistema, e che tien conto soprattutto della necessità di evitare che il condannato a pena temporanea possa comunque trovarsi in una posizione deteriore rispetto all'ergastolano.

A quel termine potrebbe far riferimento la Corte, o per affermare che il legislatore non potrebbe disciplinare razionalmente la concedibilità della semilibertà, nel caso di specie, prima del decorso di quello o di un termine parimenti congruo o, più semplicemente, per chiarire che comunque dovrà essere mantenuto un equilibrio, in relazione alla gravità delle pene, fra i vari momenti di ammissione alle misure risocializzatrici.

Ordinamento penitenziario - Art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 - Ammissione al regime di semilibertà - Mancata previsione per i condannati all'ergastolo - Preteso contrasto con l'art. 27 Cost. - Questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 27 Cost.).

Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 26 novembre 1980 - Pres. MARGARA - Ric. Lutz.

Non è manifestamente infondata — in riferimento all'art. 27 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'ipotesi dell'ammissione alla semilibertà per i condannati alla pena dell'ergastolo.

L'esclusione, che è solo indiretta in quanto deriva dal sistema di condizioni poste dai primi due commi della legge penitenziaria, priva il condannato all'ergastolo della possibilità di utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi dell'osservazione e del trattamento, e non gli riconosce il diritto di usufruire dei mezzi di valutazione e di decisione che consentono di seguire l'evoluzione del processo rieducativo e gli effetti dallo stesso prodotti, senza che l'eccezione sia sorretta da ragione alcuna.

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA DELLA CORTE D'APPELLO

Visti ed esaminati, all'udienza del 26 novembre 1980, gli atti relativi alla istanza di semilibertà avanzata da Lutz Francesco, nato a

Sassari il 14 ottobre 1929, attualmente detenuto nella casa di reclusione di Portoazzurro, istanza diretta ad ottenere la concessione della semilibertà (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

OSSERVA

Premessa la questione: il Lutz ha chiesto la ammissione alla semilibertà.

E' condannato all'ergastolo.

Assume, direttamente ed a mezzo del proprio difensore, di essere ammissibile a tale beneficio, nonostante la pena cui è stato condannato.

Al proposito è da rilevare che la istanza è stata dichiarata inammissibile con decreto 13 agosto 1980 di questa sezione, che rilevava la inammissibilità del beneficio in questione per i condannati all'ergastolo.

Contro tale decreto di inammissibilità ha fatto opposizione l'interessato, chiedendo che, sulla sua istanza, si pronunci la sezione di sorveglianza.

La sezione ritiene che, in effetti, il beneficio della ammissione alla semilibertà non sia ammissibile nei confronti dei condannati all'ergastolo, in quanto, fra le condizioni necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche la espiazione di almeno metà della pena: e tale condizione non può configurarsi nei confronti dei condannati all'ergastolo.

Le scrupolose e dettagliate difese dell'interessato e del suo difensore non possono superare questa non vincibile difficoltà.

Si osserva, nelle difese, che la semilibertà è stata ritenuta un modo di esecuzione della pena e che è stato pure ritenuto che agli ergastolani si applichi la nuova normativa penitenziaria prevista dalla legge n. 354 del 1975. Ineccepibili entrambi i rilievi, ma non tali da superare l'obiezione di fondo che si è sopra avanzata, nulla impedisce infatti una o più norme della nuova disciplina penitenziaria siano, in relazione alla loro formulazione e alle situazioni che prevedono, insuscettibili di applicazione al condannato all'ergastolo.

Si osserva anche, nelle difese predette, che la pena dell'ergastolo, almeno virtualmente, ha una sua conclusione nel tempo (per grazia, liberazione condizionale) che ne ferisce la perpetuità.

E' con riferimento a questa concreta possibilità che si può ricostruire una determinazione della durata della pena e, rispetto a questa, quantificarne la metà. Anche qui l'obiezione è agevole: la pena dell'ergastolo è perpetua, gli interventi che, modificandola, ne eliminano la perpetuità hanno soltanto un rilievo successivo al momento in cui si manifestano. Finché cioè, non vi sia concessione della grazia o della liberazione condizionale, la pena rimane perpetua.

E rispetto a tale pena perpetua non vi è possibilità di calcolo della metà della pena. Manca quindi una condizione indispensabile per la concessione del beneficio.

Tutto ciò rilevato, la sezione si pone però una questione: se tale esclusione dei condannati alla pena dell'ergastolo dal beneficio della semilibertà sia conforme alla normativa costituzionale.

La risposta a tale domanda è che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità in argomento.

Rilievo di incostituzionalità dell'art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo: il rilievo di incostituzionalità viene fatto in relazione all'art. 27, 2° comma della Costituzione.

La sezione ritiene di dover fare riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale — n. 204 del 1974 in materia di liberazione condizionale — nella quale si leggeva che, sulla base del precetto costituzionale contenuto nel 2° comma dell'art. 27 della Costituzione, «...sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo ».

In sostanza, dalla sentenza della Corte emerge il riconoscimento al condannato di usare dei mezzi di valutazione e di decisione che consentono di seguire l'evoluzione del processo rieducativo e gli effetti dallo stesso prodotti. E' incontestabile d'altronde che la osservazione e il trattamento del detenuto rappresentano un obbligo della amministrazione pubblica, che non può non essere complementare ad un diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere per lo stesso soggetto detenuto) ad avere l'osservazione e il trattamento dalla legge previsti. Ma se questo diritto c'è, non può non esistere anche il diritto ad utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi della osservazione e del trattamento del soggetto: tutti finalizzati al diritto di cui si è parlato all'inizio: quello ad una sede (al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto.

In altre parole: diritto all'osservazione e al trattamento e diritto al riesame sono aspetti dello stesso diritto: quello che il soggetto ha di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei fini che l'art. 27 della Costituzione prevede.

Ha ritenuto la Corte che il legislatore ordinario possa limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena: così come viene fatto per coloro che sono condannati per determinati reati, esplicitamente previsti dalla legge medesima. Nel caso dei condannati all'ergastolo questa limitazione non è però affatto contenuta nella legge, che non ha in sostanza preveduto il caso.

La esclusione è solo indiretta, in quanto deriva dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel 2° comma dell'art. 47 ha fatto scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie criminose che

non appariva opportuno ammettere ai nuovi benefici. Questa scelta è invece del tutto mancata per il condannato all'ergastolo, il quale pertanto deve essere ammesso ai benefici in parola (essenzialmente alla semilibertà), con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee.

Non è chi non veda come tale integrazione della legge avrebbe caratteristiche, al tempo stesso, di giustizia e di funzionalità. La ammissione alla semilibertà anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, la ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione. Ed in effetti l'ammissione alla semilibertà risponderebbe anche a criteri di giustizia in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'iter legislativo per la abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'ergastolo dalla fruizione dei vantaggi più incisivi contenuti nella legge medesima.

Per quanto detto quindi non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità indicata all'inizio.

P. Q. M.

La sezione di sorveglianza di Firenze:

A) *Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo: la questione di illegittimità costituzionale di detta norma si pone in relazione all'art. 27, 2° comma della Costituzione;*

B) *Sospende la procedura in corso in relazione alla istanza di semilibertà avanzata da Lutz Francesco;*

C) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;*

D) *Manda la cancelleria per le notificazioni, le comunicazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23, comma 4° legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Il presidente: MARGARA

RIASSUNTO

L'A. annota l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Firenze con la quale si dichiarava non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma legge 354/75, non prevedendo tale norma l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati all'ergastolo.

Premessi alcuni cenni sulle finalità della semilibertà, evidenziandone la natura tipicamente specialpreventiva, l'A. rileva che manca un coordinamento di questo istituto con quello della liberazione condizionale sia in relazione alla diversità, almeno formale, degli organi giudiziari competenti a concedere i due benefici, sia per la durata eccessiva del periodo della semilibertà in relazione alle pene più lunghe, sia appunto per la mancata previsione di un termine per ammettere alla semilibertà i condannati all'ergastolo in funzione preparatoria alla liberazione condizionale. Allo stato, invece, alla concedibilità della semilibertà agli ergastolani osta il dato testuale che pone come premessa necessaria l'aver scontato almeno metà della pena.

Nondimeno, considerando che la stessa Corte costituzionale ha esplicitamente affermato la vigenza del principio rieducativo anche nei confronti degli ergastolani, proprio per la possibilità che questi hanno di fruire della liberazione condizionale, mentre, più di recente, ha sancito un vero « diritto » del condannato a fruire dei mezzi predisposti per la rieducazione, l'Autore rileva, in adesione all'ordinanza annotata, che nel sistema innovato dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolano non può essere escluso dal beneficio della semilibertà, che anzi è necessario a prepararne il concreto reinserimento, concessa dopo ventotto anni la semilibertà. *De iure condendo* ipotizza la possibilità che la semilibertà venga concessa al condannato all'ergastolo che abbia scontato 16 anni e sei mesi di pena detentiva, tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con il periodo minimo fissato per la liberazione condizionale.

RESUME

L'Auteur annote l'arrêté de la Section de surveillance de Florence par laquelle était déclarée non manifestement malvenue la question de la légitimité constitutionnelle de l'article 50, alinéa 2, l. 354/75, cette norme ne prévoyant pas l'applicabilité du bénéfice de la demi-liberté aux condamnés à la prison à vie.

Après avoir donné un aperçu des objectifs de la demi-liberté, en mettant en évidence son caractère typiquement et tout spécialement préventif, l'Auteur constate l'absence d'une coordination entre cette institution et celle de la libération conditionnelle, autant par rapport à la diversité, du moins formelle, des organes judiciaires compétents pour l'octroi des deux bénéfices, qu'en raison de la durée excessive de la période de la demi-liberté par rapport aux peines plus longues et de l'absence, justement, d'un délai prescrit pour accorder la demi-liberté aux condamnés à la prison à vie en fonction préparatoire à la liberté conditionnelle. Actuellement, au contraire, ce qui s'oppose à la possibilité d'accorder la demi-liberté aux forçats, c'est l'élément du texte, qui impose la condition nécessaire d'avoir déjà purgé au moins la moitié de la peine.

Néanmoins, en considérant que la Cour Constitutionnelle elle-même a explicitement affirmé que le principe de la rééducation vaut également pour les forçats, en raison justement de la possibilité qu'ils ont de bénéficier de la libération conditionnelle, tandis que, plus récemment, elle a sanctionné un véritable « droit » du condamné de bénéficier des moyens institués pour la rééducation, l'Auteur remarque, en suivant l'arrêté annoté, que dans le système innové de l'organisation pénitentiaire, le forçat ne peut pas être exclu du bénéfice de la demi-liberté qui, au contraire, sert à en préparer la réadaptation concrète, accordée après 28 ans de demi-liberté. *De iure condendo*, il suppose la possibilité que la demi-liberté soit accordée au condamné à la prison à vie ayant purgé 16 ans et six mois de peine de détention, tout en maintenant le rapport, existant dans le cas de la réclusion, avec la période minimale fixée pour la libération conditionnelle.

SUMMARY

The Author notes the ordinance of the Florence surveillance section, which declared the question of the constitutional legitimacy of Art. 50 c. 2nd l. 354/75, not manifestly unfounded, since this norm does not provide for the applicability of semi-liberty to convicts serving life sentences.

Stating in advance some brief explanations on the aims of semi-liberty, evidencing its typically special preventive character, the Author notes that there is a lack of coordination of this institution with that of conditional liberty, both in relation to the diversity, at least at formal level, of the juridical organs competent to grant the two benefits, and to the excessive duration of the period of semi-liberty in relation to the longer sentences, and precisely on account of the failure to provide a term to admit convicts serving life sentences to semi-liberty in preparation for conditional liberty. At the state, instead, of the admissibility of semi-liberty to those serving life sentences, an obstacle is the textual item which places as a premise the need to have served at least half the sentence.

Nevertheless, considering that the Constitutional Court itself has explicitly affirmed the actuality of the re-educational principle even with regard to convicts serving a life-sentence, precisely on account of the possibility that such convicts have of benefiting from conditional liberty, whereas, more recently, it has sanctioned a veritable « right » of the convict to enjoy the means provided for re-education, the Author notes, in adhesion to the ordinance annotated, that in the innovated system arising from the penitentiary establishment, the convict serving a life sentence cannot be excluded from the benefit of semi-liberty, which is also essential to prepare him for concrete re-insertion, granted after twenty-eight years of semi-liberty. *De jure condendo*, he assumes the possibility of semi-liberty being granted to the convict serving a life sentence, who has served sixteen years and six months of the sentence of imprisonment, the connection, existing in the case of penal servitude, with the minimum period fixed for conditional liberation being kept unchanged.

RESUMEN

El Autor considera la ordenanza de la Sección de vigilancia de Florencia con la cual se declaraba no manifestamente infundada la cuestión de la legitimidad constitucional del art. 50 c. 2º l. 354/75 no previendo dicha norma la aplicabilidad del beneficio de la semilibertad a los condenados a cadena perpetua.

Habiendo considerado algunas observaciones sobre las finalidades de la semilibertad, señalando la naturaleza típicamente especial-preventiva de la misma, el Autor pone de relieve que existe una ausencia de coordinación de este instituto con el de la libertad condicional, ya sea en relación a la diferencia, por lo menos formal, de los órganos judiciales competentes a conceder los dos beneficios, o por la duración excesiva del periodo de la semilibertad en relación con las penas más largas, o precisamente por la falta de previsión de un término para admitir en la semilibertad a los condenados a cadena perpetua en función preparatoria a la libertad condicional. Actualmente, en cambio, a la concesión de la semilibertad a los condenados a cadena perpetua, se opone el dato textual que exige como condición necesaria el haber descontado, por lo menos, la mitad de la pena.

Sin embargo, considerando que la propia Corte constitucional ha afirmado explícitamente la vigencia del principio reeducativo incluso respecto de los condenados a cadena perpetua, justamente por la posibilidad que los mismos tienen de gozar de la libertad condicional mientras que recientemente ha sancionado un verdadero « derecho » del condenado a gozar de los medios predisuestos para la reeducación, el Autor pone de relieve, en adhesión a la ordenanza considerada, que en el sistema innovado del orden penitenciario, el condenado a cadena perpetua no puede ser excluido del beneficio de la semilibertad, que aún más, es necesario para preparar su concreta reinserción, concedida después de veintiocho años la semilibertad. « *De iure condendo* », establece hipotéticamente la posibilidad que la semilibertad sea concedida al condenado a cadena perpetua que haya descontado 16 años y seis meses de pena restrictiva de la libertad, quedando firme la relación, existente en el caso de la reclusión, con el periodo mínimo fijado para la libertad condicional.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser beruft sich auf die Verordnung der Aufsichtskammer von Florenz, mit welcher die Frage der verfassungsmässigen Legitimität des Art. 50, Abs. 2 Nr. 354/75 als nicht offenbar unbegründet erklärt wurde, da die obengenannte Bestimmung nicht die Anwendbarkeit der Halbfreiheitsvergünstigung für lebenslängliche Verurteilte vorsieht.

Nach einigen Anmerkungen über die Zwecke der Helbfreiheit und deren typisch vorbeugenden Charakter unterstreicht der Verfasser das Ausbleiben einer Koordinierung zwischen Halbfreiheit und bedingter Entlassung, sowohl in Zusammenhang mit dem wenigstens formalen Unterschied zwischen den zustehenden Gerichtsorganen hinsichtlich der Gewährung beider Vergünstigungen, wie auch in bezug auf die übermässige Dauer der Halbfreiheit in Verbindung mit längeren Strafen, und weiter für das verfehlte Voraussehen eines Termins für die Billigung der Halbfreiheit an lebenslängliche Verurteilte in Vorbereitung auf bedingte Entlassung. Die Gewährbarkeit der Halbfreiheit an lebenslängliche Sträflinge wird dagegen vom Wortlaut des obengenannten Artikels verhindert, der die Verbüssung von wenigstens der Hälfte der Strafe als erforderliche Voraussetzung stellt.

Dennoch, unter Berücksichtigung, dass der Verfassungshof selbst das Bestehen des Besserungsprinzips auch gegenüber den Verurteilten zu lebenslanger Zuchthausstrafe ausdrücklich bestätigt hat, in Anbetracht eben deren Möglichkeit über eine bedingte Entlassung verfügen zu können — während derselbe vor kurzem die Geniessung der zur Besserung vorgesehenen Mittel als tatsächliches « Recht » der Verurteilten sanktioniert hat — stellt der Verfasser in Zustimmung mit der erwähnten Verordnung fest, dass in der erneuerten Strafvollzugsordnung der lebenslängliche Bestrafte nicht von der Vergünstigung der Halbfreiheit ausgeschaltet werden kann, die dagegen notwendig ist, in Vorbereitung dessen konkreten Wiedereingliederung nach der Gewährung der Halbfreiheit nach 28 Jahren. *De iure condendo* nimmt der Verfasser die Möglichkeit an, dass die Halbfreiheit dem an lebenslanger Zuchthausstrafe Verurteilten gewährt werde, der bereits 16 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe verbüsst hat, unbeschadet des bei Einschliessung bestehenden Verhältnisses mit der für bedingte Entlassung festgestellten Mindestdauer.